

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

168° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

Presidenza del presidente OSSICINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(5043) Deputati DETOMAS ed altri: Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico,** approvato dalla Camera dei deputati

**(4650) CONTE ed altri: Nuove norme dell'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)**

(Discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 5043 e assorbimento del disegno di legge n. 4650)

PRESIDENTE . . . . .Pag. 2, 4, 7  
ASCIUTTI (*Forza Italia*) . . . . . 7

* BEVILACQUA ( <i>AN</i> ) . . . . .	Pag. 6
BRIGNONE ( <i>Lega Forza Nord Padania</i> ) . . . . .	4
CONTE ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	5
DANZI ( <i>CCD</i> ) . . . . .	6
DI NARDO, <i>sottosegretario di Stato per l'inter-</i> <i>terno</i> . . . . .	7
LORENZI ( <i>Democrazia Europea</i> ) . . . . .	4
MONTICONE ( <i>PPI</i> ) <i>relatore alla Commissione</i>	2
* NAVA ( <i>UDEUR</i> ) . . . . .	7

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*I lavori hanno inizio alle ore 16,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(5043) Deputati DETOMAS ed altri: Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico**, approvato dalla Camera dei deputati

**(4650) CONTE ed altri: Nuove norme dell'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)**

(Discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 5043 e assorbimento del disegno di legge n. 4650)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico», d'iniziativa dei deputati Detomas, Brugger, Zeller, Widmann e Olivieri, già approvato dalla Camera dei deputati, che la Presidenza del Senato ha assegnato alla Commissione in sede deliberante, autorizzandone l'immediato inserimento all'ordine del giorno.

È stato inoltre trasferito alla medesima sede, per connessione, il disegno di legge: «Nuove norme dell'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)», d'iniziativa dei senatori Conte, Castelli, Giaretta, Zilio e Dondeynaz, già assegnato alla Commissione in sede referente.

Propongo che la discussione dei due disegni di legge proceda congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego quindi il relatore, senatore Monticone, di riferire alla Commissione sui disegni di legge in titolo.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono chiamato a svolgere una breve relazione sul disegno di legge: «Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» e, in quanto attinente per materia, sul provvedimento di cui è primo firmatario il senatore Conte (atto Senato n. 4650), che consta di un articolato che, sia sotto il profilo delle finalità che per quanto riguarda la modulazione degli interventi, è molto simile a quello licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Passo ora ad illustrare i provvedimenti in esame ed anche le motivazioni che mi portano a suggerire – ai fini di una rapida approvazione di questa normativa – l'adozione quale testo base del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge n. 5043, all'articolo 1 specifica con chiarezza che: «La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione

di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del *Club* alpino italiano (CAI)».

Siamo quindi in presenza di un riconoscimento formale che ha alcune conseguenze molto importanti e che rappresenta un elemento di grande accelerazione nella promozione di questa organizzazione.

Con la norma in esame non si attua una centralizzazione della struttura e delle attività connesse al Corpo nazionale, bensì un intervento di riordino che si articola nelle convenzioni che a livello locale le regioni stipuleranno o provvederanno a rinnovare con le relative sezioni di tale Corpo.

Pur restando ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni operanti allo stesso fine, il presente disegno di legge, in sintesi, stabilisce che, in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento viene comunque assunta dal responsabile del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Tale coordinamento consentirà di convogliare tutte le attività di soccorso verso un unico canale che in tal modo verrà reso più efficiente.

Un altro aspetto importante è rappresentato dai compiti di vigilanza e di prevenzione degli infortuni nell'esercizio di alcune attività alpinistiche, oppure attinenti lo sci, l'escursionismo, gli sport di montagna, la speleologia ed in genere tutte le attività connesse alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell'ambiente montano ed ipogeo. Si tratta cioè di valorizzare il nostro ambiente anche sotto il profilo della sicurezza e ritengo che questa attività di prevenzione sia particolarmente importante sia in montagna che per quanto riguarda la speleologia.

Il terzo aspetto importante è quello relativo alla formazione, alla certificazione e alla verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS; tale attività formativa viene offerta dalle scuole nazionali, individuate nell'ambito del Corpo nazionale (articolo 5).

Per quanto riguarda l'attività svolta dalle squadre di soccorso, attraverso l'utilizzo di unità cinofile, nella ricerca delle vittime in occasione di terremoti, debbo rilevare una certa genericità della norma, giacchè si fa riferimento soltanto alle scuole nazionali unità cinofila da valanga, oppure da ricerca in superficie. Auspico quindi che anche questa importante competenza venga considerata in fase di attuazione della norma stessa, ricomprendendola nell'ordinamento delle relative scuole.

L'articolo 6 prevede l'individuazione ed il riconoscimento di alcune figure professionali specialistiche: mi riferisco ai tecnici delle specialità indicate nell'articolo 5.

Si introducono poi delle modifiche negli stanziamenti previsti dalla legge n. 162 del 18 febbraio 1992 per un loro adeguamento.

Il testo che ci proviene dalla Camera dei deputati differisce per due elementi ulteriori rispetto al disegno di legge pendente al Senato: non compare il riconoscimento del *Secours Alpin Valdotain* (SAV) e del *Bergrettungsdienst* dell'*Alpenvereins* (BRD) come equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. Ritengo tuttavia che in via di applicazione della legge ci si possa

riferire alla legislazione locale della Val d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, quindi, tale riferimento non sia strettamente necessario. La seconda differenza consiste nell'apparente mancanza di una copertura finanziaria che, invece, viene prevista in 11 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 nel disegno di legge che vede come primo firmatario il senatore Conte. In verità, questa copertura finanziaria non appare necessaria nei termini indicati dalla proposta pendente al Senato, perché si tratta di una legge quadro che nel suo ultimo articolo contiene una modifica delle disposizioni finanziarie di una legge precedente.

Il provvedimento all'esame della Commissione è di grande significato sociale e valorizza le forze locali del volontariato e i tecnici che con passione già da un cinquantennio hanno operato in soccorso delle popolazioni e in appoggio alle normali attività delle comunità e dei turisti. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge n. 5043, nel quale assorbire il disegno di legge n. 4650.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRIGNONE. Signor Presidente, il Gruppo Lega Forza Nord Padania che rappresento non soltanto è favorevole al provvedimento in oggetto ma esprime anche una profonda soddisfazione per un disegno di legge che norma in modo adeguato ed articolato l'alta funzione del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ne riconosce il valore.

A mio avviso, tra le norme più rilevanti sono quelle dedicate al servizio di prevenzione e di vigilanza degli infortuni, ma soprattutto alle attività di soccorso in occasione delle più gravi calamità naturali. Abito in una regione montana e conosco bene l'attività quotidiana del Corpo nazionale del soccorso alpino; inoltre, a causa degli eventi calamitosi che si sono verificati negli anni tra il 1994 e il 2000, ho potuto ulteriormente apprezzare la preparazione di questo alto volontariato sotto il profilo civile.

Il mio unico rammarico è l'impossibilità al momento di incrementare le dotazioni finanziarie. Aggiungerei di più: all'opera di prevenzione degli incidenti in montagna promossa dal Corpo si deve accompagnare una vera e propria educazione alla fruizione della montagna, un servizio educativo che potrebbe essere svolto in convenzione con le istituzioni scolastiche.

Infatti è presso i giovani che occorre operare in modo che si ami la montagna ma la si affronti in maniera adeguata e rispettosa dell'ambiente.

Proprio con l'augurio che in futuro la dotazione finanziaria per l'attività del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico sia incrementata, rinnovo la mia piena adesione al provvedimento in titolo.

LORENZI. Signor Presidente, anch'io saluto con grande soddisfazione il disegno di legge in esame, per certi versi inaspettato, che in qualche modo rende giustizia e omaggio ad un'attività importante di soccorso, di vigilanza e di prevenzione compiuta da tanti alpini che non fanno più parte delle Forze armate ma che si occupano della vera protezione civile.

In particolare in questa sede vorrei ricordare un episodio che ha interessato l'Associazione nazionale alpini (ANA) di Garessio che nell'estate scorsa è intervenuta sul monte Mindino, dove si erge una gigantesca croce di ferro alta 25 metri, la quale non aveva più goduto di manutenzione da trent'anni; i bulloni si erano allentati e vibrava paurosamente, presentava delle crepe e dei cedimenti delle porte di chiusura. Gli alpini sono intervenuti in modo spontaneo e hanno speso oltre 100 milioni di lire soltanto per i materiali, certamente con l'avallo e l'incoraggiamento del comune, il quale però non aveva a disposizione i fondi necessari. A tale riguardo mi ero permesso di sollecitare il Ministero dell'interno per una forma di aiuto. Comunque, i soldi sono stati spesi, la croce è stata consolidata, riverniciata ed è stata recintata in modo da prevenire l'intrusione di giovani escursionisti che avrebbero potuto ferirsi. Ora è tornata a rispondere allo scopo turistico ed escursionistico, visto che si tratta di una croce collocata a 1.900 metri di altezza, in un luogo di montagna molto attraente, raggiungibile anche dai fuoristrada.

Tornando al disegno di legge, oltre a una compensazione tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 8, speravo di vedere anche un piccolo omaggio all'attività del soccorso alpino, che però non trovo. Nei due commi citati, infatti, mi pare si faccia riferimento soltanto a somme sottratte all'articolo 1, comma 4, della legge n. 162 del 1992 e inserite all'articolo 3, comma 1, della stessa legge. C'è uno spostamento, ma mi sembra di capire che il totale rimane invariato; c'è compensazione ma non c'è aumento della dotazione finanziaria.

Ciò nonostante, sperando che gli stanziamenti previsti servano anche a coprire la spesa di 100 milioni per l'impresa titanica compiuta dagli alpini di Garessio e plaudendo all'iniziativa, esprimo il voto favorevole dei senatori di Democrazia Europea.

CONTE. Signor Presidente, aderisco innanzi tutto alla richiesta avanzata dal relatore di riconoscerci nel testo approvato dall'VIII Commissione della Camera dei deputati.

Il disegno di legge n. 4650 presentato in Senato nasceva dalla proposta e dalla lunga elaborazione delle associazioni alpinistiche, innanzitutto del CAI e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, anche nelle rispettive articolazioni regionali. Il provvedimento approvato dalla Camera sostanzialmente recepisce gli elementi più significativi del disegno di legge n. 4650 e, per così dire, apre uno spazio che non può ritenersi concluso con il testo attuale, ma anzi deve trovare un impegno continuo che non solo deve investire la dotazione finanziaria, ma anche la compartecipazione delle istituzioni - a partire dalla scuola - che sul territorio possono contribuire a realizzare un diverso approccio alla montagna.

Di tale visione è testimone il Corpo nazionale del soccorso alpino di fronte alla crescita di un'aggressione consumistica e perciò pericolosa dell'*habitat* montano. Va per questo costruita una nuova cultura e va delineata una nuova sostenibilità, intesa non genericamente ma nella concretezza dei comportamenti.

Signor Presidente, desidero esprimere tutto il mio compiacimento, considerato che finalmente si giunge all'approvazione di questo provvedimento. Si tratta, peraltro, di uno degli atti finali di questa legislatura e credo di non essere eccessivamente enfatico nell'attribuire a questa approvazione - spero unanime - un significato di buon auspicio per il futuro giacché, proprio come la montagna, ci unisce anche al di là di calcoli contingenti. Ritengo, infatti, che su questo terreno non sia possibile ridurre le scelte, anche quelle legislative, a convenienze utilitaristiche o a strumentalizzazioni, neanche di tipo elettorale, nonostante l'attuale sia, in effetti, un periodo di campagna elettorale.

Ci rammarichiamo comunque di non essere riusciti a licenziare altri provvedimenti nell'ambito di questa legislatura; mi riferisco sia alla legge quadro sulla speleologia, che pure è richiesta con forza dal mondo alpino, da quello dell'ambientalismo ed in particolare dalle regioni, sia al disegno di legge - approvato solo al Senato - sulla limitazione dei voli a bassa quota in montagna. Si tratta infatti di temi che debbono far parte integrante di un'agenda impegnativa anche per il futuro.

Nel frattempo, con l'approvazione del presente provvedimento, compiamo un passo avanti di grande significato che va nel senso di un comune impegno a favore della valorizzazione non solo dell'ambiente alpino, ma anche di quelle soggettività, sia istituzionali che appartenenti al volontariato, che in questi territori operano e che sono destinate a svolgere un ruolo sempre più significativo, anche al di là di antiche contrapposizioni, invidie ed incomprensioni verificatesi in passato, ma che comunque già in quel contesto erano state superate nella prassi. Basti pensare alle potenzialità straordinarie ed all'impegno dimostrati dai volontari del soccorso alpino intervenuti in occasione del terremoto del 1980 in Irpinia, o in Friuli-Venezia Giulia, nei Balcani e nelle zone disastrose della Liguria, che oggi trovano concreto riconoscimento nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare, spero all'unanimità.

BEVILACQUA. Signor Presidente, come nelle aspettative di molti, l'atto finale della 7<sup>a</sup> Commissione nella XIII legislatura vede l'unanimità delle forze politiche a sostegno di un disegno di legge di grande importanza, rispetto al quale preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

DANZI. Signor Presidente, desidero anch'io preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico al presente disegno di legge.

Consentitemi, al di fuori dell'ufficialità del momento, di rubarvi solo pochissimo tempo per ringraziare e salutare affettuosamente i componenti della Commissione dei quali ho potuto apprezzare la cortesia e l'umanità, a cominciare dal presidente Ossicini.

Desidero infine rivolgere un augurio ai presenti in vista delle nuove elezioni, nell'auspicio di poterci rivedere qui nella prossima legislatura.

ASCIUTTI. Signor Presidente, in questo scorcio finale della legislatura, questo è il secondo provvedimento a favore della montagna che viene licenziato; l'altro cui intendo riferirmi è quello di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale rispetto al quale si è registrata analoga unanimità di consensi.

Il disegno di legge in esame è importante e significativo soprattutto perché si rivolge alla gente di montagna che in questi luoghi svolge un'attività di grande rilievo che rappresenta un patrimonio non soltanto nazionale.

Per tutte queste ragioni preannunciamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

NAVA. Signor Presidente, a conclusione della legislatura, desidero esprimere innanzi tutto grande soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge rispetto al quale preannunciamo il nostro voto favorevole e, nel contempo, la piena condivisione della relazione del senatore Monticone.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DI NARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per ringraziare i componenti della Commissione e per esprimere la piena soddisfazione del Governo per l'approvazione di questo provvedimento.

Tengo anche a precisare che il Ministero ha voluto promuovere l'attribuzione di determinati poteri di coordinamento al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico sempre però nella salvaguardia delle competenze delle amministrazioni e degli altri soggetti istituzionali che operano nell'ambito della protezione civile.

PRESIDENTE. Colleghi, è stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 5043.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 5043:

#### Art. 1.

*(Finalità ed oggetto)*

1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del *Club* alpino italiano (CAI).

2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.

3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.

4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

**È approvato.**

#### Art. 2.

##### *(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)*

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS.

**È approvato.**



## Art. 3.

*(Attività del CNSAS)*

1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.

**È approvato.**

## Art. 4.

*(Attività specialistiche)*

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.

2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.

3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.

4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.

5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Scuole nazionali)*

1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

- a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
- f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
- g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

**È approvato.**

Art. 6.

*(Figure professionali specialistiche)*

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

- a) tecnico di soccorso alpino;
- b) tecnico di elisoccorso;
- c) unità cinofila da valanga;
- d) unità cinofila da ricerca in superficie;
- e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- g) tecnico di soccorso speleologico;
- h) tecnico di soccorso in forra;
- i) direttore delle operazioni di soccorso.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162)*

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «1.000 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni annue», e le parole: «500 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni annue».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni», le pa-

role: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge n. 5043 nel suo complesso.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 4650 resta assorbito.

Permettetemi a questo punto di rivolgere un affettuoso saluto ai componenti della Commissione ed anche di esprimere il mio apprezzamento per il lavoro che insieme abbiamo svolto nel corso della XIII legislatura.

*I lavori terminano alle ore 17,15.*

